SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 12 aprile 2011

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Corte suprema di cassazione

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 marzo 2011, n. **38**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, fatto a Roma 1'11 settembre 2008.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 209.300 per l'anno 2011, di euro 209.300 per l'anno 2012 e di euro 213.680 annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, di seguito denominati "le Parti contraenti", o "le Parti", nel desiderio di rafforzare i legami di amicizia fra i rispettivi Paesi e promuovere l'intesa e le conoscenze comuni, attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art.1

L'obiettivo dell'Accordo è promuovere attività che mirino a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della cultura e dell'istruzione.
Le Parti inoltre incoraggiano la cooperazione per l'attuazione di progetti nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea.

Art.2

Le Parti, in conformità con le leggi e le normative in vigore nei rispettivi Paesi, garantiscono il loro impegno nei seguenti campi: arte e cultura, protezione e conservazione del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione pre-universitaria e superiore, cooperazione fra università, formazione professionale, programmi di scambio per gli studenti, produzione televisiva e radiofonica.

Art.3

Le Parti incoraggiano le attività delle rispettive istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, al fine di rafforzare le relazioni culturali tra i due paesi e promuovere lo studio della lingua e della cultura dell'altro Paese.
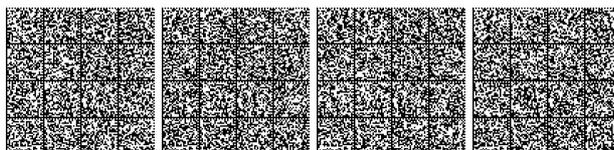
Le Parti contraenti si impegnano a facilitare le attività delle rispettive scuole e delle istituzioni culturali e scientifiche presenti nell'altro Paese, con particolare riferimento alle attività svolte dall'Istituto Italiano di Cultura a Damasco. La Repubblica Italiana, a sua volta, si impegna a facilitare la creazione, da parte della Repubblica Araba Siriana, di un'istituzione simile in territorio italiano.

Art.4

Le Parti si scambiano mostre artistiche, culturali ed educative tipiche dei rispettivi Paesi.
Le Parti, inoltre, promuovono la cooperazione nel campo della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione reciproca a festival, stagioni cinematografiche, e vari eventi di rilievo che caratterizzano il patrimonio artistico e culturale di entrambi i Paesi. Le parti promuovono la cooperazione fra le rispettive istituzioni e le associazioni che si occupano di musica, teatro e opera dei rispettivi Paesi.

Art.5

Le Parti sostengono la collaborazione tra gli archivi, le biblioteche e i musei di entrambi i Paesi, attraverso lo scambio di informazioni, materiali, data base, esperti, progetti condivisi e pubblicazioni.

Art.6

Le Parti rafforzano la cooperazione nel campo dell'istruzione, allo scopo di incoraggiare:

- Scambio di informazioni ed esperienze sui metodi e materiali di insegnamento, cosi' come i programmi adottati dai sistemi di istruzione nei rispettivi Paesi.
- Scambio di insegnanti ed esperti tra le istituzioni e le organizzazioni nel campo dell'istruzione e della formazione.

- Scambio di docenti universitari e ricercatori, e attuazione di progetti di ricerca condivisi di reciproco interesse.

Art.7

Ognuna delle Parti considera la possibilità, su base reciproca, di offrire borse di studio ai laureandi e ai laureati, provenienti da entrambi i Paesi, permettendo loro di seguire gli studi e frequentare i corsi di livello universitario e post-universitario presso istituzioni culturali e scientifiche, quali accademie, istituti di ricerca e conservatori.

Art.8

Le Parti contraenti si impegnano a facilitare la cooperazione, e promuovono lo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle attività giovanili.

Art.9

Le Parti contraenti incoraggiano lo scambio di programmi culturali tra le emittenti radiofoniche e televisive dei due Paesi.

Art.10

Le Parti favoriscono la collaborazione per il ritrovamento e la conservazione del patrimonio archeologico, attraverso lo scambio di informazioni ed esperti.
Entrambe le Parti facilitano la fondazione di istituzioni, tra cui istituzioni congiunte, dedicate alla conservazione del loro patrimonio archeologico.
Le Parti si impegnano a mantenere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni, al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, beni culturali, materiali audio-visivi, opere protette dalle leggi sui diritti d'autore, documenti e altri oggetti di valore artistico.
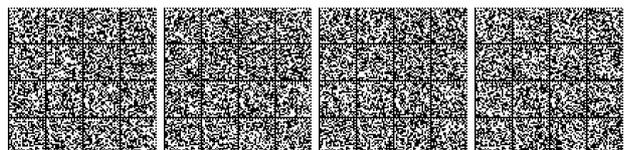
Art.11

Le Parti promuovono la cooperazione attraverso le istituzioni sportive e le organizzazioni dei rispettivi Paesi, e la partecipazione agli eventi sportivi.

Art.12

Tutte le attività previste nell'Accordo e nei programmi esecutivi della Commissione Congiunta (v. Articolo 14), devono essere realizzate dai due Paesi su base di reciprocità, e sono finanziate secondo la disponibilità dei fondi stanziati dalle Parti.

Art.13

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti d'autore derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformità con le leggi in vigore nei due Paesi e con gli obblighi previsti dagli Accordi Internazionali sui Diritti d'Autore, firmati da entrambi le Parti. Ove necessario, le Parti si consultano ed esaminano la possibilità di negoziare accordi specifici per la difesa dei diritti d'autore relativi alle questioni che potrebbero emergere dall'attuazione dell'Accordo. Le informazioni scientifiche e tecnologiche protette dai diritti d'autore, e che derivano da attività previste dall'Accordo, potranno essere divulgate a parti terze, solo previa autorizzazione scritta, presentata da entrambe le Parti, ed in conformità con le leggi in materia di diritti d'autore.
Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale in materia di difesa dei diritti d'autore, e dei diritti ad essi legati, anche tra i rispettivi enti governativi competenti in materia.

Art.14

Le Parti istituiscono una Commissione Congiunta che garantisce l'attuazione dell'Accordo e negozia programmi esecutivi pluriennali. Gli incontri di questa Commissione saranno convocati attraverso canali diplomatici, e si terranno, alternativamente, a Damasco e a Roma.

Art.15

L'Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche attraverso le quali le Parti contraenti comunicano ufficialmente all'altra Parte che le rispettive procedure di ratifica sono state espletate.

Art.16

Questo Accordo sostituisce il precedente Accordo Culturale fra i due Paesi, firmato a Damasco il 2 dicembre 1971, ed avrà una durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti, può denunciare l'Accordo attraverso i canali diplomatici. Lo scioglimento non avrà alcun effetto sui progetti già in corso di attuazione, che sono stati concordati nel periodo di validità dell'Accordo, salvo che le Parti non decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in data 11 settembre 2008, in due originali, ciascuno dei quali nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza d'interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
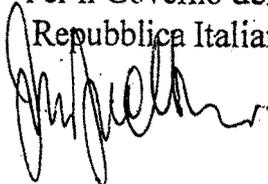
Per il Governo della
Repubblica Araba Siriana
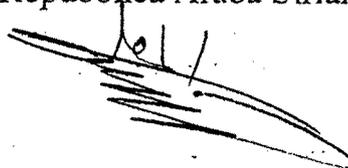
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC ON CULTURAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic, hereinafter referred to as the "Contracting Parties" or the "Parties", wishing to strengthen the bonds of friendship between their two countries and to promote mutual understanding and knowledge through the development of cultural relations, have agreed as follows:

Art. 1

The purpose of this agreement is to promote activities that aim at enhancing the cooperation between the two countries in the fields of culture and education.
The parties shall also encourage cooperation in the implementation of projects in the framework of programmes by the European Union.

Art. 2

The Parties, abiding by their respective laws and regulations, shall undertake to ensure their commitment to the following fields: culture and the arts, protection and conservation of cultural heritage, archives, museums and libraries, pre-university and higher education, cooperation between universities, vocational training, student exchange programmes, radio and television productions.

Art.3

The two Parties shall encourage the activities of their respective public and private institutions and organisations, in order to strengthen the

cultural relations between the two countries and to promote in each country the study of the language and culture of the other.
The contracting Parties shall facilitate the activities of their respective schools, cultural and scientific institutions based in the other Party's country, with particular regard to the activities carried out by the Italian Government Cultural Office (Istituto Italiano di Cultura) in Damascus. The Government of the Italian Republic shall facilitate the establishment in its territory of a similar institution by the Government of the Syrian Arab Republic.

Art.4

The Parties shall exchange exhibitions of art, culture and education characteristic of each country.
The Parties shall also encourage cooperation in the sectors of music, dance, theatre and cinema, through the exchange of artists and reciprocal participation in festivals, film seasons and other important events that are representative of the artistic and cultural heritage of each of their two countries. The Parties shall promote cooperation between music, theatre and opera institutions and associations of their respective countries.

Art.5

The two Parties shall encourage collaboration between the archives and libraries and museums of their two countries, through the exchange of information, material, databases, experts, joint projects and publications.

Art.6

The two Parties shall encourage cooperation in the field of education with a view to enhancing:

- the exchange of information and experiences on teaching methods and materials, as well as programmes adopted in the educational systems of each country;
- the exchange of teachers and experts between institutions and organisations in the field of education and training;
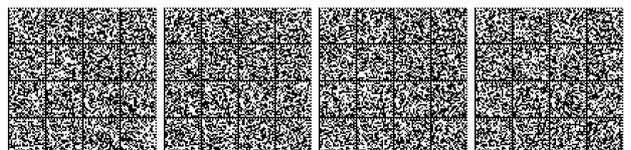
- the exchange of university professors and researchers, and the carrying out of joint research projects of mutual interest.

Art.7

Each of the two Parties shall consider the possibility, on a reciprocity basis, of offering scholarships to university students and graduates from the country of the other Party, in order to enable them to pursue their studies and attend courses at university and post-graduate level in cultural and scientific institutions such as academies, research institutes and conservatories.

Art. 8

The Contracting Parties shall facilitate cooperation and encourage the exchange of information and experiences in the field of youth activities.

Art. 9

The Contracting Parties shall encourage the exchange of cultural programmes between the radio and television broadcasting bodies of the two countries.

Art. 10

The two Parties shall encourage collaboration in the recovery and conservation of archaeological heritage, through the exchange of information and experts.
Both Parties shall facilitate the setting up of institutions, including joint institutions, dedicated to the conservation of their archaeological heritage.
The two Parties shall undertake to maintain collaboration between their respective administrations in order to prevent the trafficking of works of art, cultural assets, audio-visual material, assets subject to
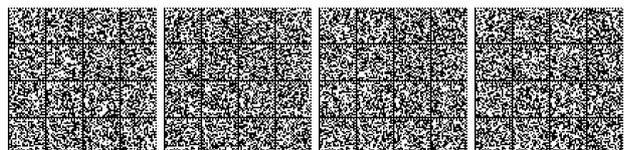
protection in accordance with the laws on intellectual property, documents and other objects of artistic value.

Art. 11

The Parties shall encourage cooperation between the sports institutions and organisations of their respective countries, and participation in sports events.

Art. 12

All the activities envisaged in this Agreement and in the executive programmes by the Joint Commission in Article 14 shall be carried out by the two countries on a reciprocity basis, and shall be funded according to the availability of the financial means allocated by each country.

Art. 13

The Contracting Parties agree to protect intellectual property rights arising from the implementation of this Agreement in accordance with their respective laws, as well as with obligations ensuing from International Agreements on Intellectual Property Rights to which both Parties are signatories. Whenever necessary, the Parties shall consult each other and examine the possibility of negotiating specific agreements in order to protect intellectual property rights in relation to matters within the scope of this Agreement.
Scientific and technological information subject to intellectual property rights which may derive from the activities envisaged in this Agreement shall be divulged to Third Parties only if prior written authorisation is granted by both Contracting Parties, and in compliance with international regulations on intellectual property.
The Parties shall encourage bilateral cooperation in the field of the protection of intellectual property and related rights also between their respective relevant governmental bodies.
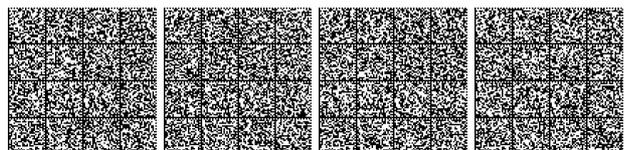
Art. 14

The Parties shall set up a Joint Commission in order to ensure the implementation of this Agreement and to negotiate multi-year executive programmes. The meetings of the Commission shall be called through diplomatic channels and shall be held alternately in Damascus and Rome.

Art.15

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall have officially notified each other that their respective ratification procedures have been completed.

Art. 16

This Agreement supersedes the previous Cultural Agreement between the two countries signed in Damascus on 2nd December 1971, and shall be of unlimited duration. Each of the two Contracting Parties may denounce the Agreement at any time through diplomatic channels. The termination shall not affect the implementation of any programmes already under way that were agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless the Contracting Parties decide otherwise.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
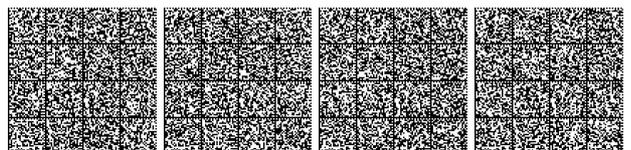
Done in Rome on September 11th 2008, in two originals, in the Italian, Arabic and English languages, all three texts being equally authentic. In the event of a divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic
The Minister of Foreign Affairs
Franco Frattini
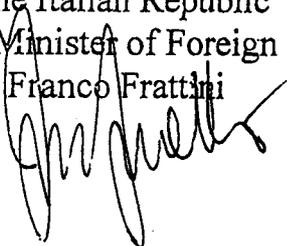
For the Government of the Syrian Arab Republic
The Minister of Foreign Affairs
Walid Al-Moualem
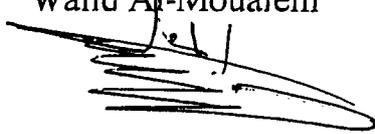
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3994):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 28 dicembre 2010.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 gennaio 2011 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 26 gennaio 2011 ed il 3 febbraio 2011.

Esaminato in aula il 7 febbraio 2011 ed approvato l'8 febbraio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2551):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'11 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 14 febbraio 2011 ed il 2 marzo 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 3 marzo 2011.

11G0078

LEGGE 7 aprile 2011, n. **39**.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 1 è sostituito dal seguente:
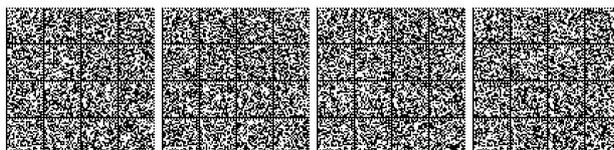
«*1*. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi fondamentali dell'armo-

nizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica».

2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica*) – *1*. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee guida, nonché delle loro implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma».

Art. 2.

Coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo

1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio*) – *1*. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione.

2. Gli strumenti della programmazione sono:

a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni parlamentari;

c) il disegno di legge di stabilità, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno;

e) il disegno di legge di assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;

f) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno;

g) gli specifici strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera *a)*, è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera *a)*».

2. L'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Documento di economia e finanza*) – *1*. Il DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, è composto da tre sezioni.

2. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:

a) gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche relativi alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali e agli enti di previdenza e assistenza sociale;

b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;

c) l'indicazione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con le modalità e i tempi indicati dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica in coerenza con gli andamenti macroeconomici;

d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;

e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera *f)*, per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera *a)*;

f) l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *e)*, almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla lettera *a)*, nonché un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti obiettivi;

g) il prodotto potenziale e gli indicatori strutturali programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di riferimento;
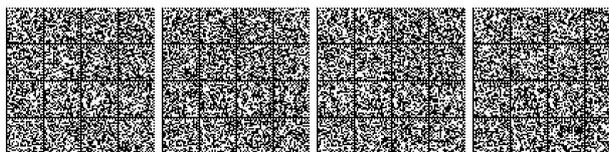
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità;

i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del saldo primario.

3. La seconda sezione del DEF contiene:

a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF e nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-*bis*;

b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di cui al comma 2, lettera *c)*, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera *a)*, al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le previsioni riportate nei precedenti documenti programmatici, nonché con l'indicazione della pressione fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre indicate le previsioni relative al debito delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i sottosettori di cui al comma 2, lettera *a)*, nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;

c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio successivo;

d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;

e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera *e)*, e con i loro eventuali aggiornamenti, l'individuazione di regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche;

f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio.

4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera *b)*.

5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica:

a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti;

b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;

c) le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF;

d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma 1, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati.

7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.

8. In allegato al DEF è presentato il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. In allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi.

10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

3. Dopo l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis*. - (*Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza*) – 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:

a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1;

d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *e)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal Patto di stabilità interno, nonché il contenuto del Patto di convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, come modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.

2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, della presente legge. Entro il medesimo termine del 10 settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 è corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare.

4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e della relativa scadenza, delle somme complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i relativi residui di ciascun anno, nonché quelle che restano ancora da erogare.

5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 4 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato, con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera nonché dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera *f)*, la sezione di cui al primo periodo dà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il Governo, qualora per finalità analoghe a quelle di cui al medesimo comma 1, lettera *a)*, ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *e)*, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, trasmette una relazione al Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6».

Art. 3.

Disposizioni in materia di stabilità finanziaria

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: «della legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;

c) all'articolo 40, comma 2, lettera *h)*, primo periodo, le parole: «spese rimodulabili del bilancio dello
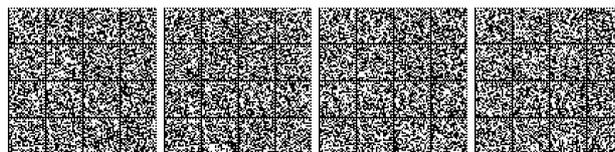
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'articolo 21, comma 6».

Art. 4.

Controllo sulla finanza pubblica

1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono sostituite dalle seguenti: «l'integrazione delle attività svolte dalle»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 5.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa

1. L'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. - (*Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa*) – *1*. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneità di trattamento di analoghe fattispecie contabili;

b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;

c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;

d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera *c)*;

e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;

f) considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere *a)*, *c)* e *d)* alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché dall'articolo 2 della presente legge;

h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le medesime modalità previsti dal presente articolo».

2. La rubrica del capo V del titolo VI della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituita dalla seguente: «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio di cassa».

3. All'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono sostituite dalle seguenti: «al potenziamento della funzione».

4. All'articolo 50, comma 2, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «del potenziamento della funzione».
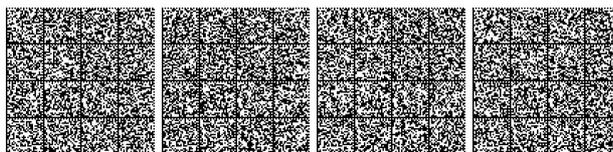
Art. 6.

(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Relazione generale sulla situazione economica del Paese*). – *1*. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di aprile, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente».

2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'articolo 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'articolo 12 è presentata entro il 30 settembre».

3. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 17-*sexies* è abrogato.

Art. 7.

Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative

1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 10, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-*bis*»;

3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica",» sono soppresse, e le parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «del DEF»;

4) al comma 4, le parole: «la Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-*bis*»;

c) all'articolo 11:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-*bis*,»;

2) al comma 3, lettera *m)*, le parole: «10, comma 2, lettera *f)*,» sono sostituite dalle seguenti: «10-*bis*, comma 1, lettera *d)*,»;

3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla nota» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «da una nota tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

5) al comma 10, le parole: «all'articolo 10, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-*bis*, comma 3»;

d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «elementi informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e», dopo la parola: «accessibile» sono inserite le seguenti: «all'ISTAT e» e dopo le parole: «coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti: «, l'ISTAT»;

e) all'articolo 14, al comma 1, lettera *b)*, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF» e al comma 4, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

f) all'articolo 17, comma 3, terzo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

g) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

h) all'articolo 21, al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, nella Decisione di cui al medesimo articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *c)*, nel DEF» e al comma 16, le parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *b)*»;

i) all'articolo 22, al comma 1:

1) all'alinea, primo periodo, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

2) alla lettera *b)*, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

m) all'articolo 40:

1) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;

2) al comma 2, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'articolo 3»;

3) al comma 2, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:

«g-*bis*) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito»;

4) al comma 2, lettera *h)*, le parole: «nella Decisione di cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»;

n) all'articolo 48:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fino a un massimo di 50.000 euro»;

o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

p) all'articolo 52, comma 2, le parole: «alla Decisione di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «al Documento di economia e finanza».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituita dalla seguente:

«*b)* esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;».

3. L'articolo 4-*ter* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è abrogato.

4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3921):

Presentato dall'on. GIORGETTI.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 13 dicembre 2010 con pareri delle commissioni I, II, VI, VIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 12, 25, 26 gennaio; 1, 2 e 3 febbraio 2011.

Relazione scritta annunciata il 3 febbraio 2011 (atto n. 3921-A) relatore on. BARETTA.

Esaminato in aula il 7 febbraio 2011 ed approvato il 9 febbraio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2555):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 22 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il 22, 23 febbraio; 2, 3, 9, 10 e 15 marzo 2011.

Esaminato in aula l'8, 15, 16 e 22 marzo 2011 ed approvato, con modificazioni, il 23 marzo 2011.

Camera dei deputati (atto n. 3921-B):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 28 marzo 2011 con pareri delle commissioni I, VI, VIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 29, 30 e 31 marzo 2011.

Esaminato in aula 4 aprile 2011 ed approvato il 6 aprile 2011.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Princìpi di coordinamento e ambito di riferimento). — 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i princìpi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.*

2. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.

3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio.

4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 *(Manovra di finanza pubblica).* — 1. La legge di stabilità e la legge di bilancio compongono la manovra triennale di finanza pubblica. Essa contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'art. 10, *comma 2, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'art. 10-bis*, della presente legge. Nel corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso.

2. La legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali;

c) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 18 e le corrispondenti tabelle;

d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;

e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;

f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente;

g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera *m);*

l) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13;

m) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e *10*-bis*, comma 1, lettera d)*, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge.

4. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo. Il medesimo prospetto, aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge, è allegato alla legge di stabilità.

5. Per la spesa, le disposizioni normative della legge di stabilità sono articolate, di norma, per missione e indicano il programma cui si riferiscono.

6. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'art. 18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati per la copertura finanziaria *delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità*, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

7. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 6, le nuove o maggiori spese disposte con la legge di stabilità non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e), nel DEF*, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

8. In allegato alla relazione al disegno di legge di stabilità sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 17, comma 13, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *l)*, del presente articolo.

9. Il disegno di legge di stabilità, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 17, comma 3, è accompagnato *da una nota tecnico-illustrativa*. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche amministrazioni, che espone i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Essa contiene inoltre le previsioni del conto economico delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all'art. 10, *comma 3*, lettera *b)*, e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento.

10. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità contiene altresì la valutazione di cui *all'art. 10*-bis*, comma 3,* secondo periodo, in relazione alle autorizzazioni di rifinanziamento presenti nel medesimo disegno di legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della già citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla lettera *b)*, primo comma del presente articolo e come modificato dalla lettera *e)*, primo comma, dell'art. 7 della presente legge:

"Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1-bis. *Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.*

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute *nel DEF* ed eventuali successivi aggiornamenti.

4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.».

— Si riporta il testo dell'art. 40 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 40 *(Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro *tre anni* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;

b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:

1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra più Ministeri;

2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello;

c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

d) revisione, per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;

e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. *Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si dà conto nel rapporto di cui all'art. 3*;

f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;

g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;

g-bis*) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;*

h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le *spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarità delle spese di cui all'art. 21, comma 6*. I predetti limiti, individuati in via di massima *nel DEF* e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;

l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;

m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;

n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;

o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria;

p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;

q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Controllo parlamentare)*. — 1. Il Governo, nel rapporto di cui all'art. 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché *l'integrazione del-*

le attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;

b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento *al potenziamento della funzione* del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;

c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;

d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;

e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

2-bis. *Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*».

Note all'art. 5:

— Per l'art. 4 della legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 50 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;

b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;

c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;

d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione *del potenziamento della funzione* del bilancio di cassa;

e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 52 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 52 *(Disposizioni finali ed entrata in vigore)*. — 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'art. 11, comma 3, lettera *d)*, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.

2. Ogni richiamo al Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e alla legge finanziaria, di cui all'art. 11 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, *al Documento di economia e finanza,* di cui all'art. 10 della presente legge, e alla legge di stabilità, di cui all'art. 11, comma 2, della medesima legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni da far confluire nella Relazione di cui all'art. 12, individuando le parti di competenza, rispettivamente, delle amministrazioni interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per l'anno 2011 la Relazione di cui all'art. 12 è presentata entro il 30 settembre.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.

5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

6. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 *(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in *allegato al Documento di economia e finanza di cui all'art. 10,* un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituita dall'art. 2, comma 6, lettera *b)*, della presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 *(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)*. — 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti *dal DEF*.

2. Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 11, comma 3, lettera *m)*, *nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'art. 10*-bis, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità interno, caratterizzato da stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti. Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, definisce gli interventi necessari per il loro conseguimento distintamente per regioni, province e comuni.

3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare nell'ambito *del DEF* e le regole previste per il singolo ente in ragione della categoria di appartenenza.

4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, *la Nota di aggiornamento del DEF di cui all'art. 10-bis* e la legge di stabilità individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.».

— Per l'art. 11 della citata legge n. 196 del 2009 si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Banca dati delle amministrazioni pubbliche)*. — 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari *alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e* per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile *all'ISTAT* e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, *l'ISTAT* e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 *(Controllo e monitoraggio dei conti pubblici)*. — 1. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a:

a) consolidare le operazioni delle amministrazioni pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le modalità di cui alla presente legge e ai correlati decreti attuativi;

b) valutare la coerenza della evoluzione delle grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica indicati *nel DEF* e verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi obiettivi;

c) monitorare gli effetti finanziari delle misure previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali provvedimenti adottati in corso d'anno;

d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili nei limiti e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso, per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e procedono altresì alle verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica affinché possa valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge;

e) consentire l'accesso e l'invio in formato elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1 dell'art. 13 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unità tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato pubblico-privato raccolte ai sensi dell'art. 44, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni settoriali sugli enti degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle informazioni desunte dal Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).

4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno, evidenziando l'eventuale aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori prevista all'art. 10, *comma 3, lettera b)*, nonché sulla consistenza del debito pubblico. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche e delle relative forme di copertura. Nella relazione sono anche esposte informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente del bilancio dello Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.

6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organi costituzionali.

7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.

9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, gli enti parco nazionale e gli altri enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo modalità e tempi definiti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.».

— Per l'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 18 *(Fondi speciali)*. — 1. La legge di stabilità prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati *nel DEF*. In tabelle allegate alla legge di stabilità sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 21 *(Bilancio di previsione)*. — 1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione
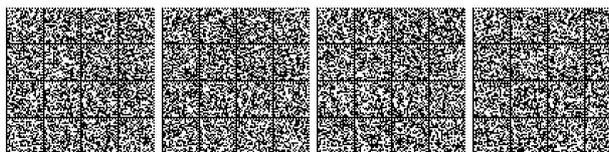
vigente, tenuto conto dei parametri indicati, *ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera* c)*, nel DEF*.

2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;

d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'art. 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.

5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

a) spese non rimodulabili;

b) spese rimodulabili.

6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera *a)*, sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite "oneri inderogabili", in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera *b)*, si dividono in:

a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

8. Le spese di cui al comma 7, lettera *a)*, sono rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3.

9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere *b)* e *d)* costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.

10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.

11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*:

a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si compone di due sezioni:

1) la prima sezione, concernente il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa, che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il documento indica le risorse destinate alla realizzazione dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, nonché i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione, evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;

2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;

b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;

d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;

e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.

13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di inve-

stimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.
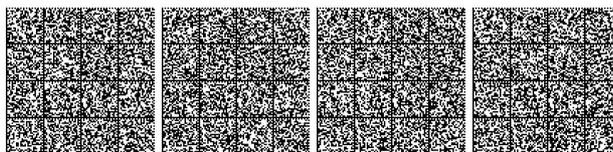
14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa.

15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 è disposta con apposite norme.

16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi *dell'art. 10*-bis*, comma 1, lettera* b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.

18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 22 *(Bilancio pluriennale)*. — 1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati *nel DEF*, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:

a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'art. 21;

b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati *nel DEF* - bilancio pluriennale programmatico.».

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 30 della già citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«8. Il Governo è delegato ad adottare, entro *ventiquattro mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.».

— Per il riferimento al testo dell'art. 40 della già citata legge n. 196 del 2009 si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 48 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 48 *(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni)*. — *1. Nei contratti stipulati per operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni.*

2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione di cui al comma 1, è applicata a carico dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione*, fino a un massimo di 50.000 euro*.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 49 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:

«Art. 49 *(Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro *diciotto mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e per la riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, e all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 41, comma 5, della presente legge, da svolgere anche in collaborazione con le amministrazioni e istituzioni interessate ai sensi del comma 69 del medesimo art. 3 della legge n. 244 del 2007, nonché ai fini della elaborazione del Rapporto di cui all'art. 41;

b) condivisione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli uffici di statistica dei diversi Ministeri, delle relative banche dati, anche attraverso l'acquisizione, per via telematica, di tutte le altre informazioni necessarie alla realizzazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

c) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata comunicazione dei dati di cui alla lettera *b)* da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento;

d) graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche;

e) riordino del sistema dei controlli preventivi e dei controlli successivi, loro semplificazione e razionalizzazione, nonché revisione dei termini attualmente previsti per il controllo, con previsione di programmi annuali basati sulla complessità degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.».

— Per l'art. 52 della citata legge n. 196 del 2009, si veda nelle note all'art. 6.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 *(Attribuzioni)*. — 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:

a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;

b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis *della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;*

c) approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'art. 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;

d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base;

e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunità europee e degli altri Stati membri;

f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;

g) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa;

h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;

i) ha l'iniziativa legislativa;

l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.».

11G0082
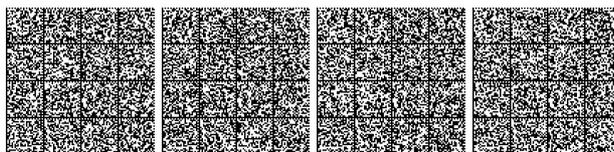
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quindicesima seduta comune, il 20 aprile 2011 alle ore 9, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

11A04937

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gricignano di Aversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gricignano di Aversa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato che il dott. Attilio Visconti, componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gricignano di Aversa, è stato destinato ad altro incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Decreta:

La dott.ssa Franca Triestino è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gricignano di Aversa (Caserta) in sostituzione del dott. Attilio Visconti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2011
Ministeri Istituzionali,Interno, registro n. 6, foglio n. 312

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2010, il consiglio comunale di Gricignano di Aversa (Caserta) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott. Attilio Visconti, dal viceprefetto dott.ssa Ilaria Tortelli e dal direttore amministrativo contabile dott. Goliardo Miniati.

Considerato che il dott. Attilio Visconti, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pesaro e Urbino, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dott.ssa Franca Triestino quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gricignano di Aversa in sostituzione del dott. Attilio Visconti.

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A04379

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio Decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 aprile 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 32.463 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 aprile 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 367 giorni con scadenza 16 aprile 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio Decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 aprile 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 aprile 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche

ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2011

p. *Il direttore generale:* CANNATA

11A04936

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Il Sogno nel Cassetto», in Zevio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 31 maggio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società Cooperativa Sociale Il Sogno Nel Cassetto», con sede in Zevio (VR) (codice fiscale 03434820233) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c. e il dott. Bruno Pagamici, nato a Macerata il 20 febbraio 1958 ed ivi domiciliato in via Velini, n. 217, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001 e dal decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04277
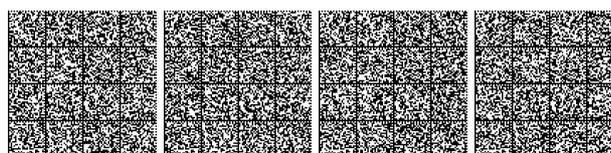
DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Verona Servizi 2000 società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di mancata revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 giugno 2010 e l'ultimo bilancio depositato relativo all'anno 2007 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della Società Cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza

Decreta:

Art. 1.

La Soc. Coop. Verona servizi 2000 società cooperativa con sede in Verona (codice fiscale n. 02887200232) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile ed il dott. Bruno Pagamici, nato a Macerata il 20 febbraio 1958, ivi domiciliato in Via Velini, n. 217, ne è nominato Commissario Liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04380

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Marzo 93 Società Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'istanza del liquidatore in data 23 settembre 2008 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Marzo 93 Società Cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale 04477591004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Amedeo Salvetti nato a Roma l'11 marzo 1964 ed ivi domiciliato alla via Teodorico n. 55, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04695

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Raileanu Nicolae Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di autoriparazione, settore gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Raileanu Nicolae Iulian, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quadriennale denominato «Diploma de Bacalaureat - Profil Industrial» (Diploma di Maturità - profilo industriale - qualifica elettromeccanico auto) conseguito nel 1993 presso il Liceo n. 1 - Gruppo Scolastico Agricolo - con sede a Focsani - Distretto di Vrancea (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di autoriparazione, settore gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)* della legge 5 febbraio 1992 n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio specifico posseduto dall'interessato, quale titolo idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato e tenuto conto del parere espresso dal MIUR in data 29 settembre 2010, che ha riconosciuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, quale titolo di studio di diploma di istruzione secondaria con «profilo industriale»;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Raileanu Nicolae Iulian, cittadino rumeno, nato a Focsani (Romania) il 26 maggio 1975, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione settore gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04276

DECRETO 11 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Antara Tinoco Jorge Luis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di autoriparazione, settore meccanica-motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Antara Tinoco Jorge Luis, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quinquennale denominato «Certificado Oficial de Estudios» (Diploma di Scuola Secondaria) conseguito nel 2000 presso la Scuola Statale «Instituciòn Educativa "6 de Agosto"» con sede in Junin (Perù) e del Titolo triennale denominato «Calificacìon Profesional Mecànico Automotriz» (Qualifica Professionale di Tecnico in Meccanica Automotrice) conseguito nel 2004 presso il Centro Statale di Formazione Tecnica Industriale «Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial "SENATI"» con sede a Huancayo (Perù), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settore meccanica - motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una

professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto i titoli di studio specifici posseduti dall'interessato, idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il parere conforme del rappresentante di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Antara Tinoco Jorge Luis, cittadino peruviano, nato a Junin (Perù) il 26 ottobre 1982 sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione settore meccanica - motoristica, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 11 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04275

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Belleggia Mario, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di autoriparazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Belleggia Mario, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo quadriennale denominato «Certificat de capacitè mècanicien en automobiles» (Attestato di Capacità per la professione di meccanico di automobili) conseguito nel 1975 presso la Scuola per meccanici - Dipartimento del Commercio, dell'Istruzione e del Lavoro con sede a Ginevra (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)* settore gommista della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 febbraio 2011 che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa ultradecennale maturata in Italia quale titolare d'impresa artigiana con mansioni di riparatore meccanico ed elettrauto, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)* settore gommista della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Belleggia Mario, cittadino italiano, nato a Montegiorgio (Ascoli Piceno) il 18 maggio 1955 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale ultradecennale maturata in Italia, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di autoriparazione, di cui all'art. 1, comma 3, lettera *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicazione di misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A04274
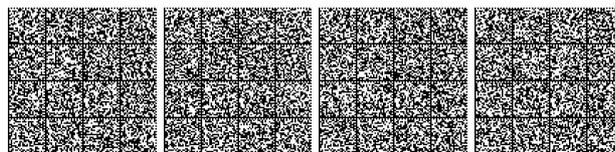
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 marzo 2011.

Modifiche e integrazioni del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità. (Deliberazione n. 125/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio 10 marzo 2011;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995, e, in particolare, l'art. 2, comma 26, che prevede che la pubblicità di atti e procedimenti dell'Autorità sia «assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 19, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 1092 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 1986 e, in particolare, l'art. 18;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell'Amministrazione digitale», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», che all'art. 1, comma 1249, prevede che gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, quali, tra le altre, quelle di cui all'art. 2 comma 26, della legge n. 481/95 e all'art. 1 comma 21 della legge n. 249/97, sono posti a carico delle Autorità interessate;

Vista la legge 18 febbraio 2009, n. 9 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa»;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante «Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, supplemento ordinario n. 128;

Visto il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 5 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 10-*bis* – «Pubblicazione degli atti dell'Autorità» del citato Regolamento, come introdotto con la delibera n. 437/06/CONS del 13 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2006;

Vista la delibera n. 263/06/CONS del 16 maggio 2006 recante il «Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari»;

Considerato che l'Autorità, sin dalla sua costituzione, ha adempiuto agli obblighi di pubblicità legale dei propri atti e provvedimenti a contenuto generale attraverso la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino, come previsto dalla legge n. 481/95, nonché sul proprio sito internet;

Considerato che:

a) la citata legge n. 69/09, al suo art. 32 comma 1, anche al fine di eliminare sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, prevede che «A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;

b) la stessa legge n. 69/09, all'art. 32 comma 5, così come successivamente modificato, ha stabilito che le pubblicazioni in forma cartacea cessassero di avere effetto di pubblicità legale a decorrere dal 1° gennaio 2011;

Ritenuto, pertanto, che la pubblicazione del Bollettino ufficiale, come disposta all'art. 2 comma 26 della legge n. 481/95, non trova più fondamento nel contesto normativo vigente e che, anche al fine di conseguire obiettivi di semplificazione amministrativa e di eliminazione di oneri connessi alla pubblicazione cartacea, gli obblighi di pubblicità legale, come richiamati all'art. 32, comma 1, della legge 69/09, degli atti e dei provvedimenti a contenuto generale adottati dall'Autorità possono essere assolti

con la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it, ferme restando le specifiche previsioni che impongono per determinate categorie di atti e provvedimenti dell'Autorità la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuto di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Udita la relazione del commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità. Sostituzione dell'art. 10-bis - *Pubblicazione degli atti dell'Autorità*

1. L'art. 10-*bis* – Pubblicazione degli atti dell'Autorità - del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità è così sostituito:

«1.La pubblicità legale dei provvedimenti e degli atti adottati dall'Autorità è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it

2. Sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i provvedimenti e gli atti per i quali specifiche previsioni ne impongano tale regime di pubblicità.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono essere collocati in apposita sezione del sito internet dell'Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante motori di ricerca esterni.

4. Il Segretariato generale cura, d'intesa con le Unità organizzative di primo livello, che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorità soggetti a pubblicazione.

5. L'Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni adottate a mezzo di comunicati stampa.».

Il Segretario generale adotta gli atti e le determinazioni idonee all'attuazione della presente delibera, anche al fine di garantirne la massima diffusione presso tutti i soggetti interessati.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 10 marzo 2011

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SORTINO

11A04868

DELIBERAZIONE 10 marzo 2011.

Consultazione pubblica per l'approvazione di un regolamento concernente le procedure di vigilanza svolte dalla direzione reti e servizi di comunicazione elettronica in ordine a segnalazioni, da parte degli operatori, di presunte violazioni di norme, regolamenti o provvedimenti dell'Autorità. (Deliberazione n. 115/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 10 marzo 2011;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1990; e in particolare, l'art. 2, così come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che impone la rivisitazione della disciplina relativa ai termini procedimentali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2001;

Visto il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», approvato con delibera n. 217/01/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 2001, n. 141, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 2003, n. 240, e come da ultimo integrato dalla delibera n. 89/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 2006, n. 64;

Visto il «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibe-

ra n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006, n. 25;
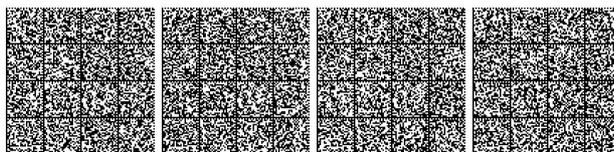
Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 06 settembre 2010, n. 208;

Visto il «Regolamento in materia di procedure sanzionatorie» approvato con delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2006, n. 76 e sue successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010;

Vista la delibera n. 499/10/CONS del 23 settembre 2010, recante «Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS (Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2010;

Considerata l'opportunità di disciplinare mediante un regolamento le procedure di vigilanza svolte dalla Direzione Reti e Servizi di comunicazione elettronica in ordine a segnalazioni, da parte degli operatori, di presunte violazioni di norme, regolamenti o provvedimenti dell'Autorità;

Considerate le esigenze di adeguamento all'assetto normativo vigente in materia di disciplina dei termini procedurali, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dalle conseguenti disposizioni contenute nella delibera n. 401/10/CONS;

Ritenuto, al fine di garantire la trasparenza e la più ampia partecipazione al procedimento da parte di tutti i soggetti interessati, di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento concernente le procedure di vigilanza svolte dalla Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica in ordine a segnalazioni, da parte degli operatori, di presunte violazioni di norme, regolamenti o provvedimenti dell'Autorità;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. É indetta la consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento riportato nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate all'Autorità entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 10 marzo 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

11A04869

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ORDINANZA 31 marzo 2011.

Dichiarazione di illeggittimità di richiesta di *referendum*, relativa al distacco della provincia di Belluno dalla regione Veneto e sua aggregazione al Trentino-Alto Adige/Sud Tirol.

IL PRESIDENTE

L'anno 2011, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 9,00, presso l'aula «Giallombardo» sita al II° piano del palazzo di Giustizia, si è riunito l'Ufficio Centrale per il *Referendum* costituito con decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione in data 16 settembre 2010 a
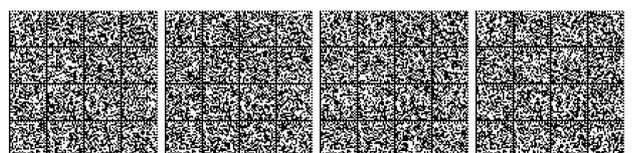
norma dell'art. 12 della legge 25/5/1970 n. 352 e successive modifiche. Sono presenti:

Presidente

dott. Antonino ELEFANTE

Consiglieri

dott. Corrado CARNEVALE

dott. Alessandro DE RENZIS

dott. Alfredo TERESI

dott. Antonio MERONE

dott. Francesco Maria FIORETTI

dott. Francesco FELICETTI

dott. Gaetanino ZECCA

dott. Antonio AGRO'

dott. Mario FINOCCHIARO

dott. Claudia SQUASSONI

dott. Secondo Libero CARMENINI

dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO

dott. Umberto GOLDONI

dott. Luigi PICCIALLI (relatore)

dott.ssa Gabriella COLETTI DE CESARE

dott. Filiberto PAGANO

dott. Maria Cristina SIOTTO

dott. Ruggero GALBIATI

Pronunziando definitivamente sulla richiesta di *referendum* ai sensi degli artt. 132, comma 2, Cost. e 42, comma 2, L. 25.5.70 n. 352, proposta dalla Provincia di Belluno, rappresentata dal sig. Stefano Ghezze, delegato effettivo, in virtù di delibera del Consiglio Provinciale n. 4 dell'11.1.11;

vista la propria ordinanza interlocutoria del 2.3.2011;

esaminate le memorie illustrative depositate dalla suddetta Provincia e dall'interventore adesivo Comune di Lamon;

rilevato che la proposta referendaria è finalizzata al distacco della Provincia di Belluno dalla Regione Veneto ed alla sua aggregazione al Trentino - Alto Adige/Sud Tirol, regione quest'ultima compresa tra quelle a statuto speciale, elencate dall'art. 116 comma 1 della Costituzione e costituita, come previsto dal secondo comma dell'articolo medesimo, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuna dotata di potestà legislativa a termini degli artt. 11 e 12 dello statuto regionale (L. cost. 26.2.1948 n. 5);

considerato che la richiesta di aggregazione della provincia di Belluno, che è una realtà territoriale normale priva di qualsiasi potestà legislativa, alla suddetta regione implicherebbe una modificazione non solo dello statuto regionale (in particolare dell'art. 1), adottato con legge costituzionale, ma anche del comma secondo dell'art. 116 citato, che ne ha «costituzionalizzato» la particolare composizione, (due provincie autonome: Trento e Bolzano): modificazione che richiederebbe, ex art. 138 Cost. (e art. 88 dello statuto regionale), la necessaria adozione di una fonte normativa di pari rango, vale a dire una legge costituzionale, e non semplicemente una «legge della Repubblica», come previsto dal secondo comma dell'art. 132 Cost. (il cui riferimento ad una legge ordinaria risulta inequivoco, in contrapposizione alla precedente previsione, di cui al primo comma, che parla di una «legge costituzionale», per le diverse ipotesi di creazione di nuove regioni o fusione di quelle esistenti);

considerato che la verifica di ammissibilità della proposta referendaria, devoluta a questo Ufficio Centrale, va condotta alla stregua non solo dell'art. 132 comma 2 cit. e della legge attuativa, ma anche delle altre norme costituzionali, in particolare dell'art. 116, con il quale l'anzidetta disposizione deve essere necessariamente coordinata, trovando così un implicito limite alla sua portata applicativa; con la conseguenza che, risultando impraticabile, nell'attuale assetto normativo - costituzionale, una modificazione territoriale della regione in questione con legge ordinaria, il procedimento delineato dall'art. 132, comma 2, Cost., non potendo approdare alla fase conclusiva tipica prevista dai costituenti, l'adozione di una semplice «legge della Repubblica», dovrebbe arrestarsi alla seconda fase, quella consultiva, che risulterebbe, in definitiva, fine a sé stessa ed inutile, ove si consideri che il legislatore potrebbe comunque, senza la necessità di una preventiva consultazione referendaria, adottare una legge costituzionale allo scopo in questione;

ritenuto, infine, che il richiamo, contenuto nelle memorie illustrative, alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare alla sentenza n. 66 del 2007, non è di utile apporto alla tesi sostenuta, atteso che i principi nella stessa affermati (con riferimento al mero incremento territoriale, mediante aggiunta di un nuovo comune all'unica provincia costituente la Regione Valle d'Aosta), mal si conciliano col caso specifico dove verrebbe ad essere incisa la specifica composizione territoriale e, quindi, il particolarissimo status, di regione «binaria», previsto (anche in attuazione di trattati internazionali) nella stessa Costituzione, per il Trentino - Alto Adige/Sud Tirol;

ritenuto, conclusivamente e per tutte le suesposte considerazioni, che non può essere dichiarata legittima la richiesta di cui in premessa;

P.Q.M.

Dichiara illegittima la richiesta di *referendum*, come sopra proposta dalla Provincia di Belluno.

Dispone, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L 352/70 che la presente ordinanza sia affissa all'albo della Corte di Cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Così deciso in Roma in data 31 marzo 2011

Il Presidente: ELEFANTE

11A04970
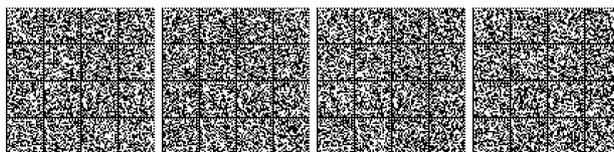
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Pensa»

Estratto determinazione V&A/N n. 480 del 16 marzo 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA, nelle forme e confezioni: «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse; «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12, 20124 - Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 02652831203;

Confezione: «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 039122027 (in base 10) 159x3C (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce).

Composizione: ogni compressa contiene.

Principi attivi: 100 mg di Losartan potassio equivalente a 91.6 mg di losartan e 25 mg di idroclorotiazide.

Eccipienti: Nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (E460) 172,16 mg; lattosio monoidrato 123 mg; amido di mais pregelatinizzato 69,84 mg; amido di sodio glicolato Tipo A 5 mg; magnesio stearato (E572) 5 mg; Rivestimento: Opadry white 20A18334 15 mg (idrossi-propilcellulosa (E463), idrossi-propil-metilcellulosa 6cP (E464), diossido di titanio (E171).

Produttori dei principii attivi: Chuannan No.1 Branch Factory of Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., LTD, Coastal Industrial Zone, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016, Cina (losartan potassio); Unichem Laboratories LTD, Plot No. 99, MIDC Area, Dhatav- Roha, Dist. Raigad-402 116, India (idroclorotiazide).

Produttore del prodotto finito: Specifar S.A., 1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara, 12351 Atene, Grecia (tutte le fasi):

Confezione: «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 039122039 (in base 10) 159x3R (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce).

Composizione: ogni compressa contiene

Principi Attivi: 50mg di Losartan potassio equivalente a 45.8 mg di losartan e 12.5mg di idroclorotiazide.

Eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (E460) 86,08 mg; lattosio monoidrato 61,5 mg; amido di mais pregelatinizzato 34,92 mg; amido di sodio glicolato Tipo A 2,5 mg; magnesio stearato (E572) 2,5 mg; Rivestimento: Opadry white 20A18334 7,5 mg (idrossi-propilcellulosa (E463), idrossi-propil-metilcellulosa 6cP (E464), diossido di titanio (E171).

Produttori dei principii attivi: Chuannan No.1 Branch Factory of Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., LTD, Coastal Industrial Zone, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016, Cina (losartan potassio); Unichem Laboratories LTD, Plot No. 99, MIDC Area, Dhatav- Roha, Dist. Raigad-402 116, India (idroclorotiazide).

Produttore del prodotto finito: Specifar S.A., 1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara, 12351 Atene, Grecia (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PENSA è indicato per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con Losartan o idroclorotiazide da soli.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: A.I.C. n. 039122027 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 4,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 9,25.

Confezione: A.I.C. n. 039122039 - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): Euro 4,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 9,25.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 039122027 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 039122039 - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04744

Proroga dello smaltimento delle scorte relativo al medicinale «Venlafaxina Alter»

Estratto comunicazione AIFA/V&A/PC/P/3698 del 15 gennaio 2011

Specialità medicinale: VENLAFAXINA ALTER.

Titolare A.I.C.: laboratori alter Srl.

Tipologia: Proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda lotti delle confezioni della specialità medicinale «Venlafaxina Alter»:

038465011/M - «75 mg capsule rigide A rilascio prolungato» 28 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

038465023/M - «75 mg capsule rigide A rilascio prolungato» 98 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

038465035/M - «150 mg capsule rigide A rilascio prolungato» 28 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

038465047/M - «150 mg capsule rigide A rilascio prolungato» 98 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

038465050/M - «75 mg capsule rigide A rilascio prolungato» 14 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

038465062/M - «75 mg capsule rigide A rilascio prolungato» 30 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

038465074/M - «150 mg capsule rigide A rilascio prolungato» 10 capsule in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al,

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 10/02/2011 data di scadenza dei 90 giorni previsti dalla comunicazione di notifica regolare AIFA/V&A/PC/P/115720 del 28/10/2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 11/11/2010, senza ulteriore proroga».

11A04745
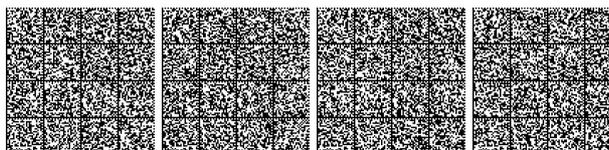
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Desonax»

Con la determinazione n. aRM - 35/2011-114 del 15 marzo 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Farma S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DESONAX:

confezione: 034940383;

descrizione: 400 mcg 120 capsule polvere per inalazione in flacone;

confezione: 034940371;

descrizione: 400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in flacone.

confezione: 034940369;

descrizione: 400 mcg 280 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940357;

descrizione: 400 mcg 200 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940344;

descrizione: 400 MCG 168 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940332;

descrizione: 400 MCG 140 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore.

confezione: 034940320;

descrizione: 400 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940318;

descrizione: 400 mcg 112 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940306;

descrizione: 400 mcg 100 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940294;

descrizione: 400 mcg 84 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940282;

descrizione: 400 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940270;

descrizione: 400 mcg 56 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940268;

descrizione: 400 mcg 50 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940256;

descrizione: 400 mcg 42 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940243;

descrizione: 400 mcg 30 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940231;

descrizione: 400 mcg 28 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940229 ;

descrizione: 400 mcg 20 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940217;

descrizione: 400 mcg 14 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940205;

descrizione: 400 mcg 10 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940193;

descrizione: 200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in flacone;

confezione: 034940181;

descrizione: 200 mcg 60 capsule polvere per inalazione in flacone;

confezione: 034940179;

descrizione: 200 mcg 280 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940167;

descrizione: 200 mcg 200 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940155;

descrizione: 200 mcg 168 capsule polvere per inalazionein blister con inalatore;

confezione: 034940142;

descrizione: 200 mcg 140 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940130;

descrizione: 200 mcg 120 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940128;

descrizione: 200 mcg 112 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940116;

descrizione: 200 mcg 100 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940104;

descrizione: 200 mcg 84 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940092;

descrizione: 200 mcg 60 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940080;

descrizione: 200 mcg 56 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940078;

descrizione: 200 mcg 50 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940066;

descrizione: 200 mcg 42 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940054;

descrizione: 200 mcg 30 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940041;

descrizione: 200 mcg 28 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940039;

descrizione: 200 mcg 20 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940027;

descrizione: 200 mcg 14 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

confezione: 034940015;

descrizione: 200 mcg 10 capsule polvere per inalazione in blister con inalatore;

11A04746

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Canfora Polifarma Benessere»

Con la determinazione n. aRM - 34/2011-2823 del 15 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Polifarma Benessere S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CANFORA POLIFARMA BENESSERE.

Confezione: A.I.C. n. 030599017.

Descrizione: «10% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml di soluzione idroalcoolica.

È consentito alla Polifarma Benessere S.R.L. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data della presente determinazione.

11A04747

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione n commercio di alcune confezioni del medicinale «Zelerix»

Con la determinazione n. aRM - 32/2011-1447 del 15 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Mediolanum Farmaceutici S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ZELERIX:

confezione: A.I.C. n. 038043016;

descrizione: «10 mg pastiglie» 7 pastiglie in blister AL.

Medicinale: ZELERIX:

confezione: A.I.C. n. 038043028;

descrizione: «10 mg pastiglie» 10 pastiglie in blister AL.

Medicinale: ZELERIX:

confezione: A.I.C. n. 038043030;

descrizione: «10 mg pastiglie» 20 pastiglie in blister AL.

11A04748

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Merbromina Polifarma Benessere».

Con la determinazione n. aRM - 33/2011-2823 del 15 marzo 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Polifarma Benessere S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MERBROMINA POLIFARMA BENESSERE.

Confezione: A.I.C. n. 030625014.

Descrizione: «2% soluzione cutanea» flacone 30 ml.

11A04749

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo quadro sul superamento del termine dell'articolo 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

In data 29 marzo 2011 alle ore 14 30 in Roma tra:

ARAN:

nella persona del Commissario straordinario Cons. Antonio Naddeo - firmato

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL - firmato

CISL - firmato

UIL - firmato

CISAL - firmato

CONFSAL - firmato

CGU - firmato

CSE - firmato

RDB/CUBN - non firmato

USAE - firmato

CIDA - firmato

CONFEDIR - firmato

COSMED - firmato

Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;

Vista la legge 8 agosto 1995 n. 335;

Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001 modificativo ed integrativo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;

Visto l'AQN 8 maggio 2002 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2005;

Visto l'AQN 2 marzo 2006 che ha prorogato al 31 dicembre 2010 il predetto termine;

Vista la valutazione positiva del Governo, ANCI, UPI, Unioncamere e Comitato di settore Regioni-Sanità del 16 febbraio 2011;

Vista la certificazione positiva della Corte dei Conti in data 16 marzo 2011;

Considerato che sono tuttora in atto le iniziative per l'istituzione e/o la costituzione di Fondi pensione complementare per i pubblici dipendenti;

viene sottoscritto il seguente Accordo sul superamento del termine indicato nell'art. 2, comma 3, dell'AQN 29 luglio 1999 sul TFR e sui Fondi Pensione complementare.

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 2010, indicato dall'articolo unico dell'AQN 2 marzo 2006, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2015, salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare.

11A04871

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2010

Il Consiglio dell'ISVAP nella seduta del 30 marzo 2011 ha approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il bilancio consuntivo dell'ISVAP per l'esercizio finanziario 2010.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

		Previsione definitiva anno 2010 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
A	**ENTRATE CONTRIBUTIVE**			
A1.0	*CONTRIBUTI DI VIGILANZA*			
A1.1	Contributo vigilanza sull'attività di ass. e riass.	44.347.000,00	45.361.662,93	1.014.662,93
A1.2	Contributo vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.845.733,00	195.733,00
A1.3	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	328.400,00	-21.600,00
		53.347.000,00	*54.535.795,93*	*1.188.795,93*
A2	Contributo di enti e privati	0,00		0,00
A3	Altre entrate	0,00		0,00
	Totale ...	53.347.000,00	54.535.795,93	1.188.795,93
B	**ENTRATE DIVERSE**			
B1	Entrate non contributive	300.000,00	285.761,66	-14.238,34
B2	Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e			
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	300.000,00	285.761,66	-14.238,34

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

ENTRATE

	Previsione definitiva anno 2010 (euro)	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni
TOTALE ENTRATE	53.647.000,00	54.821.557,59	1.174.557,59
Avanzo di amministrazione dell'esercizio presunto da:			
-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.900.000,00	0,00	0,00
-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00
-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di amministrazione ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	58.547.000,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2010 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C	SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI			
C1.0	SERVIZI DI VIGILANZA I E II			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.226.635,00	1.512.096,33	-714.538,67
	Compensi per lavoro straordinario	84.256,00	10.290,75	-73.965,25
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.310.891,00	*1.522.387,08*	*-788.503,92*
C1.1	SEZIONE ATTUARIATO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.539.760,00	1.722.091,03	182.331,03
	Compensi per lavoro straordinario	48.613,00	24.406,46	-24.206,54
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.588.373,00	1.746.497,49	*158.124,49*
C1.2	SEZIONE PATRIMONIALE E FONDI PENSIONE (*)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	4.084.585,00	1.040.739,08	-3.043.845,92
	Compensi per lavoro straordinario	163.111,00	14.767,92	-148.343,08
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		4.247.696,00	1.055.507,00	*-3.192.189,00*
C1.3	SEZIONE AUTORIZZAZIONI E MERCATO (*)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.331.132,00	519.246,24	-1.811.885,76
	Compensi per lavoro straordinario	95.848,00	8.981,25	-86.866,75
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.426.980.00	528.227,49	*-1.898.752,51*
C1.4	SEZIONE PATRIMONIALE 1 (*)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0.00	2.291.030,04	2.291.030.04
	Compensi per lavoro straordinario	0.00	43.811,32	43.811.32
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	*0,00*
		0.00	2.334.841,36	*2.334.841.36*
C1.5	SEZIONE PATRIMONIALE 2 (*)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0.00	2.225.914,86	2.225.914.86
	Compensi per lavoro straordinario	0.00	51.430,73	51.430.73
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	*0,00*
		0.00	2.277.345,59	*2.277.345,59*
	Totale ...	*10.573.940,00*	*9.464.806,01*	*-1.109.133,99*
C2.0	SERVIZIO ISPETTORATO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	685.299,00	461.130,65	-224.168,35
	Compensi per lavoro straordinario	16.597,00	2.418,99	-14.178,01
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		701.896,00	463.549,64	*-238.346,36*
C2.1	SEZIONE ISPETTORATO I			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.748.193,00	1.798.541,12	50.348,12
	Compensi per lavoro straordinario	68.244,00	30.576,75	-37.667,25
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	600.000,00	599.098,51	-901.49
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.416.437,00	2.428.216,38	*11.779,38*
C2.2	SEZIONE ISPETTORATO II			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.433.340.00	1.534.275.02	100.935.02
	Compensi per lavoro straordinario	63.322,00	31.372,92	-31.949,08
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	600.000,00	599.098,50	-901,50
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.096.662,00	2.164.746,44	*68.084,44*
	Totale ...	*5.214.995,00*	*5.056.512,46*	*-158.482,54*
C3.0	DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	314.702,00	87.346,41	-227.355,59
	Compensi per lavoro straordinario	3.444,00	3.022,67	-421,33
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		318.146,00	90.369,08	*-227.776,92*
C3.1	SEZIONE CONSULENZA LEGALE			
	Stipendi, oneri previd., assistenz. ed altri oneri	1.485.340,00	1.530.454,80	45.114,80
	Compensi per lavoro straordinario	56.423,00	44.826,07	-11.596,93
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.541.763,00	1.575.280,87	*33.517,87*
	Totale ...	*1.859.909,00*	*1.665.649,95*	*-194.259,05*

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2010 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C4.0	SERVIZIO DI VIGILANZA INTERMEDIARI E PERITI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	511.647,00	830.278,29	318.631,29
	Compensi per lavoro straordinario	9.733,00	18.687,38	8.954,38
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		521.380,00	848.965,67	327.585,67
C4.1	SEZIONE INTERMEDIARI E PERITI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	0,00	0,00	0,00
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
	Spese per il Collegio di Garanzia	0,00	0,00	0,00
	Spese per espletamento prove di idoneità	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Altre spese direttamente imputabili	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
C4.2	Uffici intermediari I e II			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.112.285,00	1.950.134,72	-162.150,28
	Compensi per lavoro straordinario	93.878,00	61.344,31	-32.533,69
	Spese per il Collegio di Garanzia	400.000,00	301.335,60	-98.664,40
	Spese per espletamento prove di idoneità	210.000,00	67.914,48	-142.085,52
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Altre spese direttamente imputabili	810.000,00	138.737,40	-671.262,60
		3.626.163,00	2.519.466,51	-1.106.696,49
C4.3	Ufficio periti			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	304.998,00	56.125,91	-248.872,09
	Compensi per lavoro straordinario	13.461,00	0,00	-13.461,00
		318.459,00	56.125,91	-262.333,09
	Totale ...	4.466.002,00	3.424.558,09	-1.041.443,91
C5.0	SERVIZIO SANZIONI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.701.690,00	1.784.797,01	83.107,01
	Compensi per lavoro straordinario	62.834,00	56.034,45	-6.799,55
	Spese di formazione professionale	0.00	0,00	0.00
	Totale ...	1.764.524,00	1.840.831,46	76.307,46
C6.0	SERVIZIO LIQUIDAZIONI ORDINARIE E COATTE AMMINISTRATIVE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	773.721,00	833.241,77	59.520,77
	Compensi per lavoro straordinario	34.651.00	14.090.72	-20.560.28
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
	Totale ...	808.372,00	847.332,49	38.960,49
C7.0	SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	826.769,00	845.788,50	19.019,50
	Compensi per lavoro straordinario	24.836,00	6.886,01	-17.949,99
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		851.605,00	852.674,51	1.069,51
C7.1	SEZIONE TUTELA DEI DANNEGGIATI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.995.377,00	2.794.193,85	-201.183,15
	Compensi per lavoro straordinario	125.430,00	45.688,40	-79.741,60
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		3.120.807,00	2.839.882,25	-280.924,75
C7.2	SEZIONE TUTELA DEGLI ASSICURATI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.274.244,00	1.236.654,38	-37.589,62
	Compensi per lavoro straordinario	47.470,00	39.785,94	-7.684,06
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.321.714,00	1.276.440,32	-45.273,68
	Totale ...	5.294.126,00	4.968.997,08	-325.128,92

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2010 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C8.0	SERVIZIO RISORSE UMANE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	478.875,00	477.818,54	-1.056,46
	Compensi per lavoro straordinario	8.876,00	3.597,17	-5.278,83
	Spese di formazione professionale	270.000,00	171.054,06	-98.945,94
		757.751,00	652.469,77	-105.281,23
C8.1	SEZIONE GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.980.040,00	1.971.374,57	-8.665,43
	Compensi per lavoro straordinario	78.126,00	67.096,57	-11.029,43
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.058.166,00	2.038.471,14	-19.694,86
C8.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (**)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	447.462,00	261.852,92	-185.609,08
	Compensi per lavoro straordinario	19.844,00	9.832,05	-10.011,95
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		467.306,00	271.684,97	-195.621,03
	Totale ...	3.283.223,00	2.962.625,88	-320.597,12
C9.0	SERVIZIO STUDI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	536.289,00	109.846,15	-426.442,85
	Compensi per lavoro straordinario	10.565,00	9.778,26	-786,74
	Spese per pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		546.854,00	119.624,41	-427.229,59
C9.1	SEZIONE AFFARI INTERNAZIONALI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.395.788,00	1.494.844,20	99.056,20
	Compensi per lavoro straordinario	52.592,00	55.835,93	3.243,93
	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	600.000,00	659.964,11	59.964,11
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.048.380,00	2.210.644,24	162.264,24
C9.2	SEZIONE STUDI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	831.117,00	994.798,64	163.681,64
	Compensi per lavoro straordinario	27.676,00	21.313,20	-6.362,80
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		858.793,00	1.016.111,84	157.318,84
C9.3	Ufficio Statistica			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	365.637,00	72.544,58	-293.092,42
	Compensi per lavoro straordinario	16.118,00	0,00	-16.118,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		381.755,00	72.544,58	-309.210,42
C9.4	UFFICIO RIASSICURAZIONE			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	200.845,00	185.439,16	-15.405,84
	Compensi per lavoro straordinario	8.827,00	6.071,27	-2.755,73
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		209.672,00	191.510,43	-18.161,57
	Totale ...	4.045.454,00	3.610.435,50	-435.018,50

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2010 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
C10.0	*SERVIZIO CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE (**)*			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.022.938,00	454.436,03	-568.501,97
	Compensi per lavoro straordinario	37.289,00	11.372,13	-25.916,87
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.060.227,00	465.808,16	-594.418,84
C10.1	SEZIONE CONTABILITA' E BILANCIO			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	655.973,00	1.142.281,77	486.308,77
	Compensi per lavoro straordinario	29.146,00	22.571,19	-6.574,81
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		685.119,00	1.164.852,96	479.733,96
C10.2	UFFICIO AMMINISTRAZIONE E ACQUISTI (**)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	1.288.233,00	371.574,94	-916.658,06
	Compensi per lavoro straordinario	50.467,00	12.037,03	-38.429,97
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		1.338.700,00	383.611,97	-955.088,03
C10.3	UFFICIO SERVIZI GENERALI (**)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	*0,00*	832.632,92	*832.632,92*
	Compensi per lavoro straordinario	*0,00*	15.939,13	*15.939,13*
	Spese di formazione professionale	*0,00*	0,00	*0,00*
		0,00	848.572,05	848.572,05
C10.4	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (**)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	*0,00*	0,00	*0,00*
	Compensi per lavoro straordinario	*0,00*	0,00	*0,00*
	Spese di formazione professionale	*0,00*	0,00	*0,00*
		0,00	0,00	*0,00*
C10.5	UFFICIO GARE E CONTRATTI (**)			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	*0,00*	244.863,24	*244.863,24*
	Compensi per lavoro straordinario	*0,00*	1.476,70	*1.476,70*
	Spese di formazione professionale	*0,00*	0,00	*0,00*
		0,00	246.339,94	246.339,94
	Totale ...	*3.084.046,00*	*3.109.185,08*	*25.139,08*
C11.0	*SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI*			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	268.734,00	259.417,57	-9.316,43
	Compensi per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		268.734,00	259.417,57	-9.316,43
C11.1	SEZIONE TECNOLOGIE E SISTEMI			
	Stipendi, oneri previd.,assistenz. ed altri oneri	2.081.054,00	1.989.751,22	-91.302,78
	Compensi per lavoro straordinario	82.050,00	63.369,84	-18.680,16
	Spese di formazione professionale	0,00	0,00	0,00
		2.163.104,00	2.053.121,06	-109.982,94
	Totale ...	*2.431.838,00*	*2.312.538,63*	*-119.299,37*
	Totale spese dirette	42.826.429,00	39.263.472,63	-3.562.956,37

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

		Previsione definitiva anno 2010 (euro)	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
	SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI			
D	*- Funzionamento*			
D1	Organi d'Istituto	1.035.000,00	978.315,89	-56.684,11
D2	Uffici di staff	2.225.133,00	2.244.903,74	19.770,74
D3	Internal auditing	233.438,00	227.224,23	-6.213,77
D4	Oneri di funzionamento	10.792.000,00	10.877.057,05	85.057,05
	Totale...	14.285.571,00	14.327.500,91	41.929,91
	- Investimenti			
D5	Acquisto immobilizzazioni	1.435.000,00	257.387,43	-1.177.612,57
D6	Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
D7	Uscite derivanti da estinzioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
	Totale...	1.435.000,00	257.387,43	-1.177.612,57
	Totale spese indirette	15.720.571,00	14.584.888,34	-1.135.682,66
	TOTALE USCITE	58.547.000,00	53.848.360,97	-4.698.639,03
	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
	TOALE A PAREGGIO	58.547.000,00	0,00	0,00

Oneri di funzionamento

Spese per servizi e utenze	3.727.899,58
Canoni di locazione	3.309.337,77
Oneri tributari, finanziari e vari	895.452,80
Beni di consumo	238.963,78
Commissioni e comitati e prestazioni professionali	146.710,86
Manutenzioni	61.208,13
Pubblicazioni	32.051,93
Pubblicità	35.502,24
Spese di rappresentanza	44.705,38
Organizzazione e partecipazione convegni e congressi	85.224,58
Versamenti ad altre Autorità ex Legge 191/2009	2.300.000,00
	10.877.057,05

(*) Con efficacia 6 aprile 2010 le competenze delle Sezioni Patrimoniale e fondi pensione e Autorizzazioni e mercato sono unificate e le Sezioni di ciascun Servizio ridenominate in Sezione Patrimoniale 1 e Sezione Patrimoniale 2

(**) A decorrere dal 1° giugno 2010 nell'ambito del Servizio Contabilità e amministrazione sono istituiti l'Ufficio servizi generali e l'Ufficio gare e contratti; è soppresso l'Ufficio Amministrazione e acquisti. Alla Sezione Contabilità e bilancio è assegnato il coordinamento dell'Ufficio Amministrazione del personale.
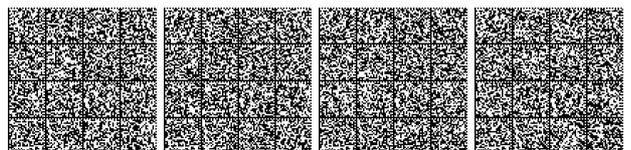
PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2010 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I			ENTRATE CORRENTI						
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		10101	Contributo di vigilanza sull'attività di	44.347.000,00	45.361.662,93	45.361.662,93	0,00	0,00	1.014.662,93
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10104	Contributo di vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.845.733,00	8.486.398,00	359.335,00	0,00	195.733,00
		10105	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	328.400,00	0,00	328.400,00	0,00	-21.600,00
			Totale ...	53.347.000,00	54.535.795,93	53.848.060,93	687.735,00	0,00	1.188.795,93
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE						
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	300.000,00	285.761,66	247.924,40	37.837,26	0,00	-14.238,34
			Totale ...	300.000,00	285.761,66	247.924,40	37.837,26	0,00	-14.238,34
			Totale titolo I	53.647.000,00	54.821.557,59	54.095.985,33	725.572,26	0,00	1.174.557,59
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
	3^		ALIENAZIONE DI BENI						
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2010 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		20401	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	5^		ACCENSIONE PRESTITI						
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2010 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
			Totale entrate	*53.647.000,00*	*54.821.557,59*	*54.095.985,33*	*725.572,26*	*0,00*	*1.174.557,59*
IV			PARTITE DI GIRO						
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40601	Partite di giro	53.023.000,00	27.493.379,84	17.833.151,71	657.084,11	9.003.144,02	-25.529.620,16
		40602	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	700.000,00	17.946,83	0,00	0,00	6.308,20	-682.053,17
		40603	Convenzione MISE progetto "preventivatore"	59.400,00	325,61	0,00	0,00	21,48	-59.074,39
		40604	Preventivatore unico	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
			Totale ...	54.032.400,00	27.761.652,28	17.833.151,71	657.084,11	9.259.473,70	-26.270.747,72
			Totale titolo IV	54.032.400,00	27.761.652,28	17.833.151,71	657.084,11	9.259.473,70	-26.270.747,72
			TOTALE	107.679.400,00	82.583.209,87	71.929.137,04	1.382.656,37	9.259.473,70	-25.096.190,13
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO da:						
			-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	112.579.400,00	82.583.209,87	71.929.137,04	1.382.656,37	9.259.473,70	-25.096.190,13

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2010 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I			SPESE CORRENTI						
	1^A		ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	295.000,00	291.550,17	291.550,17	0,00	0,00	-3.449,83
		10102	Indennità componenti Consiglio	710.000,00	662.644,45	662.644,45	0,00	0,00	-47.355,55
		10103	Missioni e rimborsi organi Istituto	30.000,00	24.121,27	24.121,27	0,00	0,00	-5.878,73
			Totale ...	1.035.000,00	978.315,89	978.315,89	0,00	0,00	-56.684,11
	2^A		ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	26.320.000,00	25.670.499,47	23.869.482,25	201.017,22	1.600.000,00	-649.500,53
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	7.220.000,00	6.756.387,77	6.272.507,73	3.880,04	480.000,00	-463.612,23
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.440.000,00	886.624,07	866.624,07	0,00	20.000,00	-553.375,93
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.200.000,00	1.198.197,01	1.179.562,39	5.651,58	12.983,04	-1.802,99
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	660.000,00	659.964,11	659.964,11	0,00	0,00	-35,89
		10206	Altri oneri del personale	4.105.000,00	3.803.328,70	2.040.924,57	1.238.269,13	524.135,00	-301.671,30
		10207	Spese di formazione professionale	270.000,00	171.054,06	104.101,74	25.879,00	41.073,32	-98.945,94
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	530.000,00	342.704,93	298.444,93	1.260,00	43.000,00	-187.295,07
		10209	Prestazioni professionali	154.000,00	105.341,53	51.701,53	34.908,00	18.732,00	-48.658,47
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	160.000,00	85.224,58	83.096,98	2.127,60	0,00	-74.775,42
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.403.000,00	3.309.337,77	3.168.617,77	720,00	140.000,00	-93.662,23
		10212	Acquisto di beni di consumo	250.000,00	238.963,78	175.257,94	44.432,04	19.273,80	-11.036,22
		10213	Spese per servizi e utenze	4.270.000,00	3.848.451,46	2.473.118,45	748.162,38	627.170,63	-421.548,54
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	110.000,00	61.208,13	43.720,42	5.567,57	11.920,14	-48.791,87
		10215	Spese di rappresentanza	50.000,00	44.705,38	36.304,44	8.323,94	77,00	-5.294,62
		10216	Spese di pubblicità	60.000,00	35.502,24	17.559,24	9.480,00	8.463,00	-24.497,76
		10217	Spese per pubblicazioni	45.000,00	32.051,93	29.951,93	1.260,00	840,00	-12.948,07
			Totale ...	50.247.000,00	47.249.546,92	41.370.940,49	2.330.938,50	3.547.667,93	-2.997.453,08

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2010 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI						
		10301	Oneri tributari e finanziari	3.040.000,00	2.812.433,05	2.289.719,11	266.328,95	256.384,99	-227.566,95
		10302	Altri oneri	410.000,00	250.677,68	250.084,68	530,00	63,00	-159.322,32
		10303	Versamenti ad altre Autorità ex legge n.191 / 2009	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	5.750.000,00	5.363.110,73	4.839.803,79	266.858,95	256.447,99	-386.889,27
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI						
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
			Totale titolo I	57.112.000,00	53.590.973,54	47.189.060,17	2.597.797,45	3.804.115,92	-3.521.026,46
II			SPESE IN CONTO CAPITALE						
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI						
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	55.000,00	1.560,48	1.429,51	130,97	0,00	-53.439,52
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	1.300.000,00	213.219,84	76.423,44	126.885,65	9.910,75	-1.086.780,16
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	80.000,00	42.607,11	26.055,39	1.150,80	15.400,92	-37.392,89
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	1.435.000,00	257.387,43	103.908,34	128.167,42	25.311,67	-1.177.612,57
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
		20601	Concessione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	1.435.000,00	257.387,43	103.908,34	128.167,42	25.311,67	-1.177.612,57

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2010 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI						
	7^		ESTINZIONE PRESTITI						
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	*58.547.000,00*	*53.848.360,97*	*47.292.968,51*	*2.725.964,87*	*3.829.427,59*	*-4.698.639,03*
IV			PARTITE DI GIRO						
	8^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40801	Partite di giro	53.023.000,00	27.493.379,84	25.520.941,57	1.972.438,27	0,00	-25.529.620,16
		40802	Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
		40803	Convenzione MISE progetto "preventivatore"	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
		40804	Preventivatore unico	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
			Totale ...	54.032.400,00	27.802.779,84	25.580.341,57	1.972.438,27	250.000,00	-26.229.620,16
			Totale titolo IV	54.032.400,00	27.802.779,84	25.580.341,57	1.972.438,27	250.000,00	-26.229.620,16
			TOTALE	112.579.400,00	81.651.140,81	72.873.310,08	4.698.403,14	4.079.427,59	-30.928.259,19
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	112.579.400,00	81.651.140,81	72.873.310,08	4.698.403,14	4.079.427,59	-30.928.259,19

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ENTRATE

Tit.		Previsione definitiva anno 2010 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I	ENTRATE CORRENTI	53.647.000,00	54.821.557,59	54.095.985,33	725.572,26	0,00	1.174.557,59
II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	*53.647.000,00*	*54.821.557,59*	*54.095.985,33*	*725.572,26*	*0,00*	*1.174.557,59*
IV	PARTITE DI GIRO	54.032.400,00	27.761.652,28	17.833.151,71	657.084,11	9.259.473,70	-26.270.747,72
	TOTALE	107.679.400,00	82.583.209,87	71.929.137,04	1.382.656,37	9.259.473,70	-25.096.190,13
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	112.579.400,00	82.583.209,87	71.929.137,04	1.382.656,37	9.259.473,70	-25.096.190,13

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE

Tit.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I	SPESE CORRENTI	57.112.000,00	53.590.973,54	47.189.060,17	2.597.797,45	3.804.115,92	-3.521.026,46
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.435.000,00	257.387,43	103.908,34	128.167,42	25.311,67	-1.177.612,57
III	USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	*58.547.000,00*	*53.848.360,97*	*47.292.968,51*	*2.725.964,87*	*3.829.427,59*	*-4.698.639,03*
IV	PARTITE DI GIRO	54.032.400,00	27.802.779,84	25.580.341,57	1.972.438,27	250.000,00	-26.229.620,16
	TOTALE	112.579.400,00	81.651.140,81	72.873.310,08	4.698.403,14	4.079.427,59	-30.928.259,19
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	112.579.400,00	81.651.140,81	72.873.310,08	4.698.403,14	4.079.427,59	-30.928.259,19

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2010

FONDO DI CASSA All'1/1/2010				*6.624.263,34*
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2010	+	83.762.110,12		
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2010	-	78.090.369,73		
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI			+	5.671.740,39
FONDO DI CASSA AL 31/12/2010				*12.296.003,73*
CREDITI				
Totale crediti anno 2010 e precedenti	+	4.644.478,19		
Totale crediti anni precedenti eliminati	-	0,00	+	4.644.478,19
RESIDUI ATTIVI				
Totale residui attivi anno 2010 e precedenti	+	9.125.054,06		
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	-	0,00	+	9.125.054,06
DEBITI				
Totale debiti anno 2010 e precedenti	+	5.286.217,83		
Totale debiti anni precedenti eliminati	-	0,00	-	5.286.217,83
RESIDUI PASSIVI				
Totale residui passivi anno 2010 e precedenti	+	12.139.248,83		
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	-	0,00	-	12.139.248,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO:				
- per la copertura degli oneri di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	+	5.169.647,32		
-per la copertura degli oneri di vigilanza sugli intermediari	+	0,00		
-per la copertura degli oneri di vigilanza sui periti	+	0,00		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3 reg.cont.	+	3.470.422,00		8.640.069,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010				8.640.069,32

11A04764
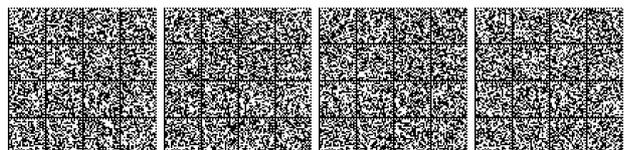
MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Acido Acetilsalicilico 80 % Dox-al».

Provvedimento n. 58 del 9 marzo 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «ACIDO ACETILSALICILICO 80 % Dox-al»

Confezione: Sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 103560013.

Titolare A.I.C.: Dox-AL Italia S.p.a. con sede in Largo Donegani, 2 – 20121 Milano Cod. Fisc. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Variazione dei Tempi di attesa.

In conformità al Regolamento (UE) 37/2010 viene modificata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la voce Tempi di attesa con l'introduzione della seguente frase: «Uso non consentito in animali che producono latte o uova destinati al consumo umano».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04381

Rettifica relativa al medicinale per uso veterinario «Gelliflox 50 mg/ml».

Nell'estratto del decreto n. 11 del 28 gennaio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 46 del 25 febbraio 2011 concernente il medicinale per uso veterinario «GELLIFLOX 50 mg/ml» Soluzione iniettabile Titolare A.I.C. Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd. con sede in Loughrea, Co. Galway - Irlanda,

laddove è scritto:

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104129019;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104129021.

leggasi:

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104124019;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104124021.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla scadenza in quanto la tracciabilità è comunque assicurata dal codice a lettura ottica.

11A04382

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "Paracillina PS".

Provvedimento n. 62 del 19 marzo 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «PARACILLINA PS», A.I.C. n. 100045018, A.I.C. n. 100045020 e A.I.C. n. 100045032.

Titolare AIC: Intervet International B.V., con sede in Boxmeer (Olanda).

Oggetto: eliminazione di una specie animale dalle indicazioni d'uso.

Si dispone l'eliminazione dalle indicazioni d'uso del suddetto medicinale veterinario della seguente specie animale: polli.

Pertanto il medicinale suddetto è autorizzato soltanto per la seguente specie animale: suini.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della notifica all'impresa interessata.

11A04383

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sdemanializzazione e passaggio al patrimonio dello Stato di una porzione di sedime aeroportuale presso l'aeroporto di Perugia.

Con decreto interdirettoriale n. 1 dell'11 gennaio 2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del Demanio è stata disposta la sdemanializzazione ed il passaggio al patrimonio dello Stato di una porzione di sedime di mq 1.230 dell'aeroporto di Perugia, interessata ai lavori previsti dalla Provincia di Perugia per la realizzazione del raccordo di collegamento della S.R. 147 Assisana, svincolo di Ospedalicchio, con l'aeroporto.

11A04330

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazione allo statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

Con decreto 15 marzo 2011 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 31 gennaio 2011 al vigente statuto della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

11A04384

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-084) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00